



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 1616/2002

REP. N. \_\_\_\_\_

Emessa il: 04.04.2003

Depositata il: \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. FULVIO TARANTINO**

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 1616/2002 Ruolo Generale promossa

**D A:**

**S.B.U.**, residente in Bologna, via M. , elettivamente domiciliato in Bologna, via Saragozza n°28 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Rossi, che lo rappresenta e difende con procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

**C O N T R O**

**COMUNE DI BOLOGNA**, in persona del Sindaco pro-tempore, con residenza in Bologna, Piazza Maggiore n°6.

**GENERALI ASSICURAZIONI S.p.a.**, corrente a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n° 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Bologna, Piazza Calderini n° 1 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mazuccato, che li

rappresenta e difende con procura in calce alle rispettive copie notificate dell'atto di citazione.

CONVENUTI

## **OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI**

**Conclusioni di parte attrice:** “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, *nel merito*: il tutto nella competenza del Giudice adito, accertare la responsabilità ai sensi dell’art.2051 c.c., ovvero, *in via subordinata*: ai sensi dell’art.2043 c.c. del Comune di Bologna in ordine al sinistro verificatosi il 13.06.2001 in via Tagliacozzi all’altezza del numero civico 12 ( angolo via Rovighi ) avente come danneggiato il sig. B. U. S.; condannare il Comune di Bologna ovvero in sua vece le Assicurazioni Generali S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attore di tutti i danni riportati dalla moto B.M.W. R1100 GS tg. AD 42085 quantificati in £ 10.180.418 ( pari ad €5.257,75 ), £ 100.000 (€51,65) per la rimozione della stesa, oltre fermo tecnico di 15 giorni, interessi al tasso legale dalla messa in mora all’effettivo saldo e rivalutazione; condannare il Comune di Bologna ovvero in sua vece le Assicurazioni Generali S.p.A., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dall’attore (patrimoniali, biologico, morale) come emergeranno in corso di causa all’esito dell’espletanda istruttoria ovvero determinati in via equitativa oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora all’effettivo saldo e rivalutazione; con vittoria di anticipazioni, spese, diritti, onorari, rimborso spese 10%, contributo previdenziale 2%, IVA 20%.”

**Conclusioni per la convenuta Generali Ass.ni S.p.A.:** “ Respingersi le domande proposte contro la Soc. Assicurazioni Generali S.p.A. perché inammissibili e improponibili e comunque infondate. Vinte le spese.”

**Conclusioni per il Comune di Bologna:** “ respingersi le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese.”

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. B. U. S. conveniva in giudizio avanti il

Giudice di Pace di Bologna, per l'udienza di prima comparizione del 25.03.2002, il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro-tempore, e le Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra riportate in relazione all'incidente stradale occorso il 13.06.2001 in Bologna, via Tagliacozzi, angolo via Rovighi, nel quale il sig. S. alla guida della moto BMW 1110 GS tg....., scivolava sull'asfalto a causa di una macchia d'olio della lunghezza di circa 20 metri in prossimità di una curva sulla sinistra sino all'incrocio con via Toscana.

Si costituivano ritualmente svolgendo tutti i vari adempimenti il Comune di Bologna e le Assicurazioni Generali S.p.A., respingendo, con diverse motivazioni le domande attoree ed eccependo quest'ultima il difetto di legittimazione passiva atteso che il Comune di Bologna non è tenuto ad assicurarsi per la responsabilità civile dei danni riguardanti la circolazione dei veicoli ( art.1 Legge 990/1969 ). Sul punto l'attore chiedeva di rinunciare agli atti e all'azione nei confronti delle Assicurazioni Generali. Detta richiesta veniva ritenuta dal Giudicante, con ordinanza del 18.06.2002 non ammissibile in quanto doveva ritenersi la compagnia parte necessaria del procedimento avendo svolto, su indicazione del Comune di Bologna, parte attiva ( verifica danni, richiesta perizia medica, richiesta dati dei testimoni, richiesta relazione dei testimoni ) nella gestione del sinistro e quindi interessata alla definizione del risarcimento e perché la rinuncia all'azione e alle domande proposte non veniva accettata.

La fase istruttoria si concretizzava nell'interrogatorio libero dell'attore, nell'escussione e nello svolgimento di C.T.U. medico-legale al fine dell'accertamento di lesioni di natura biologica determinate dall'incidente in questione.

All'udienza del 04.04.2003 i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni e previa discussione, chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente il Giudicante ritiene di dover estromettere dal presente giudizio le Assicurazioni Generali, in quanto nei suoi confronti è preclusa la possibilità di azione diretta ai sensi dell'art.22 Legge 24.12.1969, n°990. Tuttavia, al di là dei limiti del mandato conferito

al difensore dell'attore e della non avvenuta accettazione alla rinuncia agli atti da parte della Compagnia di Assicurazione stessa, per la parte attiva svolta nella gestione del sinistro e perché individuata dal Comune di Bologna, nella fase pregiudiziale, come deputato a indennizzare il sinistro in questione, ella stessa assumeva il ruolo e le funzioni di "co-obbligato opponente", in solido con il Comune di Bologna, nella definizione della controversia che ci occupa.

Relativamente, poi, della ravvisabilità o meno di una responsabilità nella causazione dell'incidente di cui trattasi del Comune di Bologna proprietario della strada per i danni materiali e fisici arrecati all'attore, non pare applicabile la responsabilità ex art.2051 c.c. da "cose in custodia", atteso che la pubblica via, in quanto soggetta ad uso generale e diretto da parte della collettività, non è suscettibile di adeguata vigilanza da parte dell'ente pubblico; questa conclusione, tra l'altro, è condivisa dalla giurisprudenza, anche di legittimità, assolutamente prevalente.

Quanto sopra esposto non significa che il Comune non sia tenuto, come ogni altro soggetto giuridico, a rispettare il principio del "neminem laedere" di cui all'art.2043 c.c., ed in particolare ad evitare, nella gestione dei beni di sua proprietà, che si creino situazioni di pericolo occulto da mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti, nel caso in esame, della strada.

L'art.2043 c.c., prevede il risarcimento del danno come conseguenza di qualsiasi fatto ( doloso ) o colposo e quindi presuppone che sia imputabile al danneggiante quanto meno una negligenza.

Detto presupposto non è ravvisabile nel caso di specie, nel quale la presenza di una lunga macchia d'olio ( circa 20 metri ) presente sull'asfalto è da attribuirsi non a carenza di manutenzione ma a fatto di terzi rimasti ignoti ( perdita di olio da qualche autoveicolo ).

Rispetto a tale fattore esterno, tra l'altro non prevedibile, non è affatto emerso dall'espletata istruttoria che "normalmente" le strade di Bologna potessero essere, in qualche punto, coperte di macchie d'olio, il Comune non ha evidentemente alcuna responsabilità.

Non si può ravvisarsi negligenza a carico del Comune di Bologna per il fatto che la Polizia

Municipale , espressamente chiamata sul luogo dell'incidente, sia intervenuta dopo circa un'ora e abbia redatto il seguente verbale d'intervento: “ ...giunti sul posto si poteva constatare che vi era una chiazza d'olio che al momento si era assorbita e quindi non era più pericolosa per la circolazione dei veicoli.”

Sulla base delle considerazioni che precedono le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Relativamente alle spese legali del presente procedimento il Giudicante, ravvisa che ricorrono giusti motivi per la loro integrale compensazione.

### **P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così decide:

- dichiara l'estromissione dal presente procedimento civile della Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,;
- rigetta le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Bologna, il 24.06.2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il .....

Il Giudice di Pace

Dott. Fulvio Tarantino